

PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE DI LAVIS



PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE 2019_2
ADOZIONE DEFINITIVA
Art. 39 L.P. 4 agosto 2015 n. 15

**VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA
PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA**

Prima adozione – Delibera del Consiglio Comunale n. 57 di data 24.10.2019
Adozione Definitiva – Delibera del Consiglio Comunale n. 32 di data 05.08.2020

LUCA ECCELI - ARCHITETTO – Via Tartarotti, 24 – 38068 Rovereto (Tn)
Tel 0464 480 157 – Mob. 333 8118869
Email / lucaeccheliarchitetto@gmail.com - PEC / luca.eccheli@archiworldpec.it

SOMMARIO

1 LA VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE 2019_2 AL PRG	3
Inquadramento normativo.....	4
Verifica delle condizioni che impongono la redazione della rendicontazione urbanistica (Rapporto Ambientale)	6
Varianti che comportano erosione dell'area agricola di pregio del PUP	7
Varianti che determino un incremento del carico insediativo a carattere residenziale	9
2 IL RAPPORTO AMBIENTALE	11
Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o programma e delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (Allegato II DPGP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg).....	11
Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche" in conformità alle disposizioni contenute Delibera della Giunta Provinciale n.1984/2007"	13
Verifica del grado di coerenza della Variante 2019_2 al PRG con il quadro delineato dal PRG vigente	15
Verifica del grado di coerenza della variante al PRG con il quadro delineato dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP SISTEMA STRUTTURALE E RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI, CARTA DI SINTESI GEOLOGICA, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ecc..).....	17
Verifica della Coerenza Esterna della Variante 2019_2 al PRG.....	23
3 CONCLUSIONI	24

1 LA VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE 2019_2 AL PRG

Ai sensi dell'articolo 11 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni introdotte dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. la Variante 2019_2 al PRG è sottoposta a rendicontazione urbanistica.

L'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 – *Valutazione dei piani* - prevede che anche le Varianti ai Piani Regolatori comunali, all'interno delle procedure della loro formazione, siano sottoposte ad una verifica degli effetti ambientali significativi prodotti dalle modifiche apportate. Lo scopo della valutazione è quello di *contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.*

Ai sensi dell'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 – *Valutazione dei piani* – viene stabilito che la valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP

Il processo di pianificazione, pertanto, dovrà essere integrato con la procedura di rendicontazione urbanistica. Il D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. definisce la “rendicontazione urbanistica” come *l'attività di autovalutazione dei piani regolatori generali, che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con la valutazione strategica del piano urbanistico provinciale, dei piani territoriali delle comunità e dei piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale di governo del territorio.*

La “Rendicontazione urbanistica” assieme alla “VAS - Valutazione Ambientale Strategica” e alla “verifica di assoggettabilità”, costituiscono, a livelli diversi, le procedure previste dalla legislazione provinciale per integrare il processo di pianificazione con la valutazione degli effetti ambientali prodotti dalle scelte urbanistiche. La valutazione strategica e la Rendicontazione urbanistica, basandosi sul principio di prevenzione, hanno l'obiettivo di integrare le verifiche ambientali all'atto dell'elaborazione e adozione di piani e programmi: la VAS, e in questo caso la Rendicontazione urbanistica, si configurano dunque come delle procedure che accompagnano l'iter decisionale, al fine di garantire una scelta ponderata tra le possibili alternative, alla luce degli indirizzi di piano e dell'ambito territoriale in cui si opera, e insieme una sostanziale certezza sull'attuazione delle previsioni che risultano verificate a priori sotto i diversi profili. La procedura di variante al PRG sarà sottoposta, qualora ne ricorrano i presupposti, a Valutazione Ambientale Strategica in applicazione delle disposizioni contenute nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 ed in particolare nel regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m. Il ricorso alla procedura di “Rendicontazione urbanistica” o di “Verifica di assoggettabilità” è finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a

contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione della variante al PRG.

La presente procedura di rendicontazione urbanistica, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, da ultimo modificato con D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., si colloca all'interno del procedimento relativo all'approvazione della "Variante 2019_2" al PRG del Comune di Lavis.

La Variante 2019_2 al PRG interviene in maniera puntuale sull'assetto del territorio urbanizzato, interessando unicamente ambiti interni o prossimo all'insediamento attuale ed aspetti normativi; le modifiche all'uso del suolo previste sono state sottoposte ad una preventiva valutazione degli effetti possibili generati dalle nuove previsioni urbanistiche rispetto alla cartografia del rischio contenuta nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP).

La variante al PRG deve, inoltre, essere elaborata sulla base di una "Rendicontazione urbanistica" **che espliciti e verifichi la coerenza delle scelte pianificatorie con i piani sovraordinati ed in particolare con il PTC – Piano territoriale della comunità.** In questa fase transitoria nella quale il PTC – Piano territoriale della comunità è stato approvato solo per stralci e, ai sensi dell'art.12 del citato decreto del Presidente della Provincia e s.m. D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31 Leg, le varianti ai PRG, in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali, sono sottoposte a rendicontazione urbanistica per stabilire la loro coerenza rispetto al quadro delineato dal PUP, Piano urbanistico Provinciale.

Verificato il quadro normativo di riferimento, e gli obiettivi della rendicontazione urbanistica, le disposizioni provinciali operano una differenziazione tra le varianti assoggettabili a rendicontazione e quelle che, considerata la portata delle modifiche introdotte, ne sono esenti. Tale differenziazione fa riferimento alla natura e al numero delle varianti previste ed in particolare alle porzioni di territorio sulle quali esse insistono. La normativa specifica (Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg) stabilisce in tal senso, che non sono soggette a procedura di rendicontazione le Varianti per opere pubbliche e le varianti, le cui modifiche ricadono in ambiti consolidati (compresi, come in questo caso, i centri storici), qualora i relativi progetti non siano sottoposti a VIA – Valutazione d'Impatto Ambientale.

Il presente documento, per le finalità stabilite dalla legislazione provinciale è parte integrante del provvedimento di adozione consiliare della Variante 2019_2 al PRG e le conclusioni in esso contenute dovranno essere assunte ed esplicitate nel provvedimento di deliberazione consiliare.

Inquadramento normativo

La direttiva europea

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CEE. Tale Direttiva riguarda la Valutazione Ambientale di piani e programmi, il cui momento fondamentale è la verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e si configura come un'iniziativa legislativa ad alto

potenziale di prevenzione ambientale, dal momento che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalle direttive che hanno per oggetto, ad esempio la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o la Valutazione di Incidenza.

L'ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l'elaborazione o la modifica dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente, tra i quali i piani afferenti la pianificazione e le programmazione territoriale urbanistica.

La Direttiva 01/42/CEE ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione di piani e programmi con la finalità di promuovere uno sviluppo sostenibile.

Il quadro normativo provinciale

La valutazione ambientale strategica, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31.

La procedura di valutazione prevista per i piani regolatori è denominata "rendicontazione urbanistica" ed ha lo scopo di verificare la coerenza delle azioni promosse dagli strumenti urbanistici locali con il quadro delle strategie delineate dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP e PTC).

L'art.3 del regolamento di esecuzione stabilisce che sono soggetti a "rendicontazione urbanistica" i piani, che riguardano la previsione di opere la cui realizzazione è soggetta alla verifica e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché i piani che in considerazione dei possibili impatti sulle aree "Rete Natura 2000" (ZPS e SIC) sono assoggettabili a valutazione di incidenza.

Una successiva nota del Consorzio dei comuni trentini, di data 25 marzo 2010, ha chiarito che sussiste l'obbligo di effettuare la rendicontazione urbanistica anche nei casi in cui il piano preveda:

- a) la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
- b) l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP.

Qualora non ricorrano tali presupposti, la procedura di variante al PRG risulta soggetta a rendicontazione solo nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista al comma 4 dell'art.3, ed eseguita tenendo conto dei criteri previsti nell'allegato II al regolamento di esecuzione, verifichi la presenza di significativi effetti ambientali.

La "rendicontazione urbanistica"

La "rendicontazione urbanistica", è una delle procedure previste dalla legislazione provinciale in materia di Valutazione ambientale strategica e si attua solo qualora il piano o programma rientri nei

casi disciplinati dall'comma 1 dell'art. 3 del regolamento di esecuzione. Ne consegue che per gli altri casi, fatti salve le previsioni di esclusione contemplate dal comma 8 dell'art.3bis del regolamento di esecuzione, la necessità di avviare o meno la procedura rendicontazione urbanistica dipende dall'esito della verifica di assoggettabilità redatta secondo le disposizioni contenute nell'ALLEGATO II del regolamento di esecuzione, e sarà finalizzata a valutare gli eventuali effetti ambientali significativi prodotti dalle scelte urbanistiche previste, nonché il grado di coerenza con la pianificazione sovraordinata (PUP, PGUAP, ecc.) e con le linee strategiche della pianificazione locale (PRG).

Verifica delle condizioni che impongono la redazione della rendicontazione urbanistica (Rapporto Ambientale)

Ai sensi dell'art. 20 della LP 4 agosto 2015, n.15 e del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg L'obbligo di redazione del rapporto ambientale è previsto nel caso in cui le opere oggetto di variante urbanistica:

1. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e/o richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza;
2. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale VIA;
3. **comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;**
4. comportano l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;

Le recenti disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo introdotte dall'art. 18 della LP 4 agosto 2015 n.15 prevedono inoltre che nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi risultano ammessi solo se, *con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20 della LP 4 agosto 2015 n.15*, sono dimostrati:

- il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo;
- l'assenza di soluzioni alternative;
- la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio.

In funzione delle disposizioni citate si può verificare come:

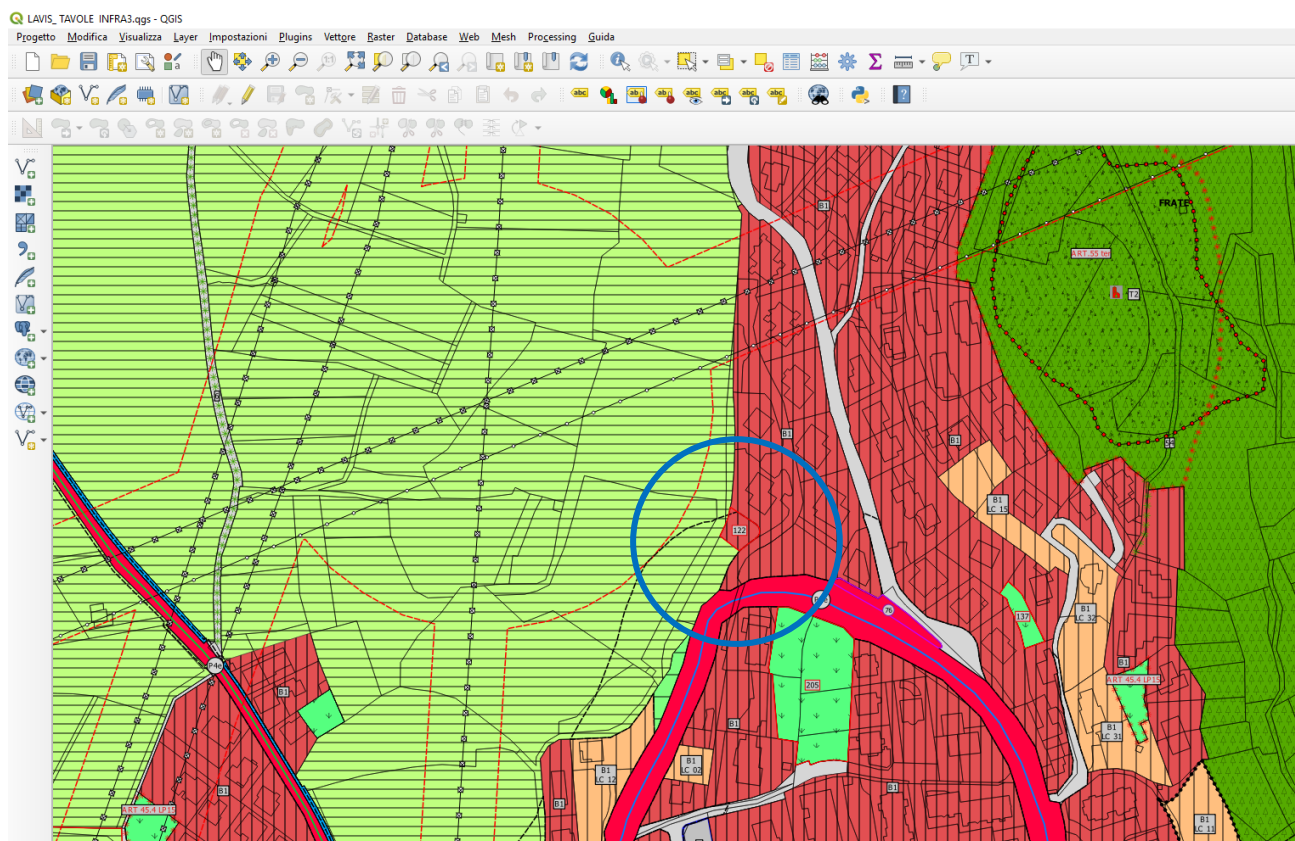
- nel loro insieme, **le azioni previste dalla Variante 2019_2 al PRG non rientrano nella fattispecie prevista ai punti del precedente paragrafo 1** (zone della Rete Natura 2000 SIC e ZPS), 2 (progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di VIA) e 4 (l'ampliamento delle aree sciabili).
- **La variante n. 122 comporta l'erosione dell'area agricola di pregio del PUP** a fronte dell'ampliamento di un'area residenziale saturo esistente;

- La variante n. 12 produce un incremento, seppur minimale, del carico insediativo a carattere residenziale con conseguente erosione del territorio aperto a vocazione agricola.

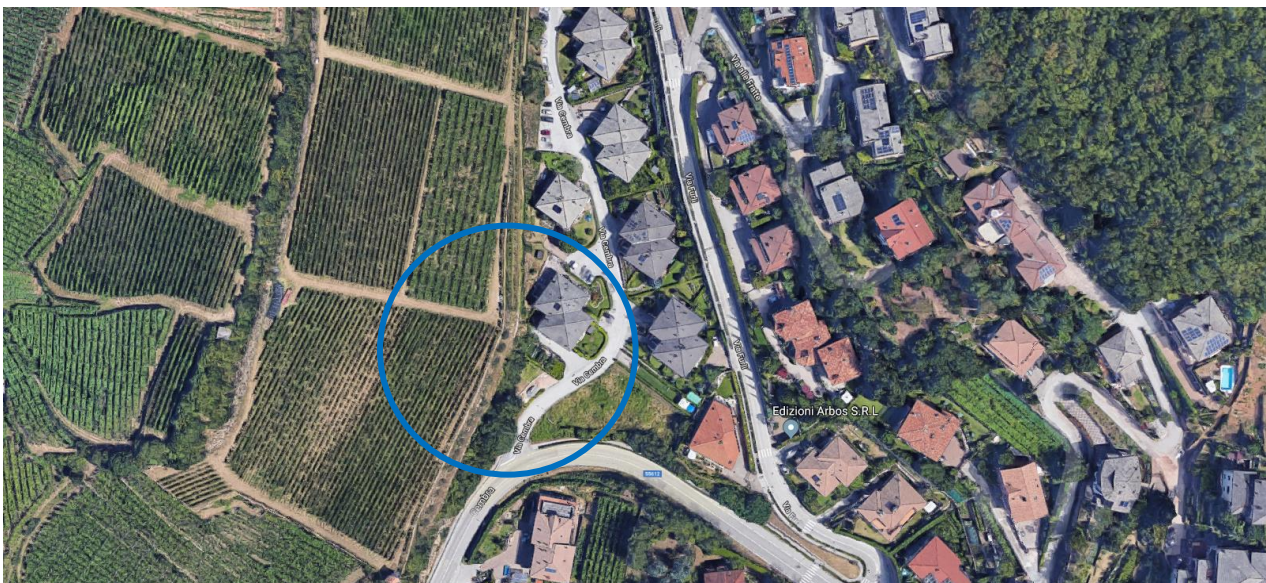
Varianti che comportano erosione dell'area agricola di pregio del PUP

La variante n. 122 comporta l'erosione dell'area agricola di pregio del PUP a fronte dell'ampliamento di un'area residenziale satura esistente. Come ampiamente motivato nella relazione illustrativa la variante n. 122 deve essere considerata come un adeguamento alla base mappale della cartografia del PTC che si basa sulla carta tecnica in quanto l'area di pregio del PUP ricade all'interno della p.ed. 1610 (area residenziale consolidata di Via Cembra) e si caratterizza per la forte acclività.

In seguito all'erosione dell'area agricola di pregio del PUP si rientra nella fattispecie prevista a punto 3 del precedente paragrafo. Il Rapporto ambientale si dovrà limitare ad indagare unicamente gli effetti prodotti sul quadro paesaggistico così come definito dalla Carta del paesaggio del PUP.



La variante 122 prevede una modifica della destinazione urbanistica dell' area da AGRICOLA DI PREGIO A RESIDENZIALE SATURA



L'area individuata dalla var. 122 individua un ambito utilizzato a giardino



L'area individuata dalla Variante. 122 si caratterizza per la forte acclività

L'area interessata dalla variante n. 122 è posta ai margini dell'area agricola e per la sua orografia non risulta adatta alla coltivazione. Attualmente è un'area piantumata di pertinenza degli edifici a carattere residenziali già insediati. Per questi motivi la modifica è stata considerata come mera ripermimetrazione su base mappale del PTC che ha come base la carta tecnica e, pertanto, non è stata prevista la compensazione prevista dall'art. 38 del PUP come meglio illustrato nella presente relazione al punto relativo alla verifica del grado di coerenza della variante al PRG con il quadro delineato dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP SISTEMA STRUTTURALE E RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI, CARTA DI SINTESI GEOLOGICA, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ecc..)

Varianti che determinino un incremento del carico insediativo a carattere residenziale

La seguenti varianti producono un incremento, seppur contenuto, del carico insediativo a carattere residenziale senza mai comportare l'erosione del territorio aperto a vocazione agricola.

N Var	Dest. Urb. Vigente	Destinazione Urbanistica di. VARIANTE	Privato
103A	Prod Loc	Residenziale di Completamento	Privato
103B	Prod Loc	Residenziale Saturata	Privato
114	Civ Amm. Multifunzionale	Residenziale Saturata	Privato
122	Agricola di pregio	Residenziale Saturata	Privato
128	Parcheggio multipiano	Area Residenziale Saturata	Privato
132	Parcheggio di Progetto	Residenziale di Completamento	Privato
103A	Prod Loc	Residenziale di Completamento	Privato
103B	Prod Loc	Residenziale Saturata	Privato
128	Parcheggio multipiano	Area Residenziale Saturata	Privato
132	Parcheggio di Progetto	Residenziale di Completamento	Privato
144	Viab Loc	Residenziale Saturata	Privato
A118	Viab Loc Prog	Residenziale di Completamento	Adeg Uff
A122	Viab Loc Prog	Residenziale Saturata	Adeg Uff
A206	Viab Loc Prog	Residenziale Saturata	Adeg Uff

Le varianti da 103 a 144 sono state generate dall'accoglimento (motivato) di alcune richieste dei privati proprietari, mentre le varianti A118, A122 e A206 devono essere considerate come degli adeguamenti dello stato dei luoghi.

In base alle considerazioni svolte ed in riferimento ai contenuti della Variante 2019_2, Il Rapporto Ambientale, redatto in forma semplificata, deve verificare il grado di coerenza delle scelte operate rispetto al PUP e alla pianificazione di settore (PGUAP e CARTA DELLE RSORSE IDRICHE). In particolare, in riferimento all'incremento del carico insediativo a carattere residenziale si dovrà:

- a) dimostrazione della necessità di soddisfacimento del fabbisogno abitativo;
- b) verifica dell'assenza di soluzioni alternative;
- c) verifica della coerenza rispetto al carico insediativo massimo definito per il territorio oggetto di trasformazione.

In riferimento:

- 1) alle motivazioni riportate nella relazione illustrativa delle singole varianti;
- 2) alle ridotte dimensioni delle aree di intervento;
- 3) alla constatazione che le varianti non hanno mai comportato un'erosione del territorio

aperto a vocazione agricola ma si sono limitate ad una revisione delle scelte pianificatorie precedenti, stralciando in alcuni casi dei vincoli espropriativi e/o adeguando lo strumento urbanistico allo stato dei luoghi;

- 4) Il carattere residenziale previsto nella nuova destinazione urbanistica non è mai riferito ad aree di nuova espansione ma ad ambiti di completamento prossimi e/o in continuità con l'edificato esistente;

si ritiene che le varianti che hanno generato un incremento contenuto del carico insediativo a carattere residenziale non richiedano una specifica trattazione in quanto nel suo complesso la Variante 2019_2 (anche in funzione delle richieste di stralcio dell'edificabilità ex art. 45 della L.P. 15/2015) in riferimento al contenimento dell'uso del suolo è coerente con le disposizioni dell'art. 18 della L.P. 15/2015. Tale valutazione è contenuta anche nel punto relativo alla verifica del grado di coerenza della variante al PRG con il quadro delineato dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP SISTEMA STRUTTURALE E RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI, CARTA DI SINTESI GEOLOGICA, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ecc..)

Adeguamento normativo L.P. 15/2015 e ss.mm. e Regolamento urbanistico edilizio provinciale

Le varianti a carattere normativo introdotte nel PRG interessano ambiti e questioni che, nel loro insieme, possono considerarsi esenti dalla necessità di verificare preventiva degli effetti ambientali prodotti. Si tratta, infatti, di modifiche finalizzate all'aggiornamento normativo che non modificano il contesto urbanistico ed ambientale di riferimento. In alcuni casi si tratta di adeguamenti obbligatori alle disposizioni di grado sovraordinato (legge provinciale di governo del territorio e PUP).

Adeguamento normativo relativo alla programmazione urbanistica del settore commerciale

La variante interessa unicamente degli aspetti di adeguamento normativo alle nuove disposizioni relative ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. L'adeguamento, inoltre, segue l'adozione da parte della Comunità Rotaliana Königsberg del piano stralcio sul commercio, le cui valutazioni e scelte strategiche in termini di localizzazione delle medie e grandi superfici di vendita è stata sottoposta a VIT (Valutazione Integrata Territoriale).

2 IL RAPPORTO AMBIENTALE

Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o programma e delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (Allegato II DPGP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg)

Valutazione delle caratteristiche del piano o programma con riferimento ai seguenti elementi:

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
<i>In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per altri</i>			
Progetti			
Altre attività		PTC	

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
<i>In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche quelli di carattere gerarchicamente ordinati</i>			
Piano Urbanistico Provinciale			
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche			
Piano Stralcio commercio (PTC)			Coerente

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
Carta di sintesi geologica			
Carta delle risorse idriche			
<i>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali</i>			
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile			
<i>Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma</i>			
Inquinamento dell'acqua			
Inquinamento dell'aria			
Inquinamento del suolo			
Inquinamento acustico			
Inquinamento elettromagnetico			

CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI	ALTO	BASSO	NULLO
<i>Caratteristiche dei probabili effetti ambientali</i>			
Probabilità, durata e frequenza			
Reversibilità			
Carattere cumulativo			
Natura transfrontaliera degli effetti			
Rischi per la salute umana			
Estensione geografica degli effetti ambientali			

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE	ALTO	BASSO	NULLO
<i>Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di:</i>			
Specifiche caratteristiche ambientali delle aree interessate da variazioni di destinazione urbanistica (rete idrografica superficiale, aree a parco, reti di riserve ecc...)			
Beni del patrimonio culturale			
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (Parchi, Riserve naturali, SIC, ZPS, ...)			
Ambiti di particolare rilievo paesaggistico (Ambiti di paesaggio del PRG e del PUP)			

Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche” in conformità alle disposizioni contenute Delibera della Giunta Provinciale n.1984/2007”

La Delibera della Giunta Provinciale n.1984/2007 e s m., prevede che, all'interno della procedura che precede l'approvazione di nuovi PRG o di loro varianti, venga operata, con riferimento alla cartografia del rischio del PGUAP, una valutazione preventiva del rischio generato dalle nuove previsioni urbanistiche.

Per le modifiche alle destinazioni urbanistiche introdotte con la Variante 2019_2 al PRG è statuo predisposto uno specifico elaborato (a cui si rimanda) che riporta puntualmente (e per ogni singola variante) la valutazione preventiva del rischio generato dalle nuove previsioni urbanistiche evidenziando alcuni incrementi del rischio. Le varianti alla destinazione urbanistica (V100) introdotte e che hanno determinano incrementi di rischio sono le seguenti:

La variante 122 determina un incremento del rischio da R0 a R2. Si tratta di un cambio di destinazione urbanistica da area agricola a residenziale saturo in un ambito prossimo all'edificato esistente;

La variante 123 determina un incremento del rischio da R0 a R1;

La variante 128 determina un incremento del rischio da R1 a R2. La variante interessa l'ampliamento minimale di un area residenziale satuta;

La variante 132 determina un incremento del rischio da R1 a R2:

La variante 144 determina un incremento del rischio da R1 a R2;

La variante 201 determina un incremento del rischio da R1 a R2;

La variante 205 determina un incremento del rischio da R1 a R2;

La variante 321 determina un incremento del rischio da R1 a R2;

La variante 322 determina un incremento del rischio da R1 a R2;

La variante 333 determina un incremento del rischio da R1 a R2.

Le varianti alla destinazione urbanistica (V100) introdotte e che hanno determinato decrementi del rischio sono le seguenti:

La variante 109 determina un decremento del rischio da R2 a R1;

La variante 129 determina un decremento del rischio da R2 a R0;

La variante 130 determina un decremento del rischio da R2 a R1;

La variante 131 determina un decremento del rischio da R2 a R1;

La variante 134 determina un decremento del rischio da R2 a R0;

La variante 136 determina un decremento del rischio da R2 a R0;

La variante 202 determina un decremento del rischio da R1 a R0;

La variante 204 determina un decremento del rischio da R2 a R1;

La variante 401 determina un decremento del rischio da R2 a R1.

È opportuno evidenziare come la quasi totalità degli interventi previsti dal progetto di Variante 2019_2 al PRG siano, nel loro insieme, riconducibili al sistema insediativo del territorio comunale, ricadendo all'interno o a margine degli ambiti già urbanizzati. Per le finalità della presente verifica, tale aspetto è da considerare sostanziale, in quanto limita il coinvolgimento di aree attualmente ricadenti in ambiti di pericolosità, moderata, bassa ed elevata, ambiti di norma coincidenti con parti del territorio esterne ai centri urbani.

La valutazione preventiva condotta permette di ritenere corrette le modifiche introdotte con la Variante 2019_2 e gli incrementi di rischio evidenziati sono coerenti con le finalità del PGUAP.

Verifica del grado di coerenza della Variante 2019_2 al PRG con il quadro delineato dal PRG vigente

La verifica di coerenza è stata rivolta ai singoli sistemi che compongono il piano regolatore vigente ovvero il sistema insediativo e infrastrutturale, quello paesaggistico ecc... con la finalità di verificare gli effetti prodotti dalle singole modifiche proposte dalla Variante al PRG.

Le tematiche oggetto della Variante 2019_2, così come riportate nell' Avviso preliminare ai sensi dell'art. 37 della L. P. 15/2015 sono le seguenti:

- riuso e rigenerazione del contesto urbano con particolare attenzione agli insediamenti storici;
- analisi degli edifici ricadenti negli insediamenti storici ai fini dell'applicazione della sopraelevazione prevista dall'art. 105 della L.P. 15/2015;
- indicazioni di carattere esecutivo volte alla conservazione, valorizzazione ed innovazione del centro storico;
- adeguamenti normativi e cartografici derivanti da obblighi di legge e dalle previsioni dei piani sovraordinati;
- accordi urbanistici che promuovano l'attuazione di interventi di interesse pubblico;
- analisi delle richieste di inedificabilità ai sensi dell'art. 45 comma 3 della L.P. 5 agosto 2015 n. 15;
- analisi dei beni assoggettati a vincoli preordinati all'espropriazione per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 48 della L.P. 15/2015;
- promozione di interventi volti alla riduzione del consumo di suolo;
- adeguamento delle norme tecniche di attuazione alle vigenti disposizioni urbanistiche provinciali e ulteriori modifiche tese alla semplificazione delle stesse;
- verifica previsioni e attuazioni dei piani attuativi;
- rettifica di errori materiali;
- informatizzazione dello strumento in formato G.I.S.

Rispetto agli obiettivi dichiarati e alle varianti effettivamente introdotte in tabella si evidenziano in sintesi le modalità con cui sono state svolte le verifiche rispetto alla pianificazione vigente.

VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL QUADRO DELINEATO DAL PRG IN VIGORE			
ELEMENTI DEL PRG SOTTOPOSTI A VERIFICA		EFFETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLE AZIONI DEL PIANO/PROGETTO	
		POSITIVO	NEGATIVO
PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il progetto di variante conferma l'impostazione complessiva del piano vigente in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale. Si sono individuati gli edifici per i quali non è prevista la sopraelevazione	Si sono valutate le azioni relative al riuso e alla rigenerazione del contesto urbano con particolare attenzione agli insediamenti storici, le azioni relative all'individuazione degli edifici dei centri storici per i quali non si ritiene opportuno applicare quanto previsto dall'art. 105 della L.P. 15/2015 in tema di sopraelevazione e le indicazioni di carattere esecutivo (normativo) volte alla conservazione, valorizzazione ed innovazione del centro storico;	
PRG Sistema insediativo (Residenziale)	Gli Ambiti insediativi sono stati interessati da modifiche..	X Le varianti introdotte sono coerenti con i criteri di contenimento dell'uso del suolo previsti dall'art. 18 della L.P. 15	
PRG Sistema insediativo (Produttivo/Commerciale/Ricettivo)	Il sistema insediativo è stato interessato da modifiche..	X	
PRG Produttivo/Commerciale/Ricettivo)	Il sistema infrastrutturale non è interessato da modifiche di rilievo	X	
PRG Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	La Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche è stato interessato da modifiche in coerenza con le valutazioni ec D.M. 1444/68.	X Si è evitata la reiterazione dei vincoli espropriativi	
PRG Sistema ambientale	Gli interventi previsti non interferiscono sul sistema delle tutele ambientali e ricadono all'esterno delle aree soggette alle diverse forme di salvaguardia (SIC, ZPS, Biotopi, Riserve locali ecc..) previste, a vari livelli, dalla legislazione vigente.	X	

Verifica del grado di coerenza della variante al PRG con il quadro delineato dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP SISTEMA STRUTTURALE E RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI, CARTA DI SINTESI GEOLOGICA, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ecc..)

Rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è potuto riscontrare che nel loro insieme le azioni promosse dalla Variante 2019_2 non interferiscono con il “Sistema strutturale del PUP” ed in particolare con l'articolato sistema delle *invarianti*, rappresentativo dell'insieme dei valori strutturali del territorio trentino che il piano intende tutelare. Mediante sovrapposizione tra le aree oggetto di variante e la cartografia dei diversi sistemi attraverso i quali è articolato il PUP si è potuta verificare:

- la coerenza della Variante 2019_2 con il sistema delle tutele ambientali, riportate negli elaborati relativi al “Sistema delle tutele paesistiche del PUP”.
- la non interferenza delle azioni promosse della Variante 2019_2 con sistema delle Reti ecologiche ed ambientali segnalate e tutelate dal PUP.

Rispetto ai temi relativi alla sicurezza idrologica rappresentati dalla Carta delle Risorse Idriche si è potuto, pertanto, verificare la coerenza tra le previsioni della Variante 2019_2 e le esigenze di tutela e di protezione relative alla Zona di Rispetto e di Protezione Idrogeologica.

Nessuna delle varianti introdotte richiede la redazione della rendicontazione (Rapporto Ambientale). Risulta in ogni caso utile operare una verifica puntuale su ciascuna modifica apportata al PRG, sia in termini di coerenza rispetto alla pianificazione sovraordinata (PUP, PGUAP, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE), sia rispetto all'eventuale assoggettabilità alla procedura di VIA, dei progetti da esse derivanti.

Rispetto ai temi relativi alla sicurezza idrologica rappresentati dalla *Carta delle Risorse Idriche* si è potuto inoltre verificare l'estraneità delle singole varianti urbanistiche nei confronti delle Zone di Rispetto e di Protezione Idrogeologica.

1 Incidenza sui siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

Le varianti puntuali non interferiscono con le forme di tutela previste per le aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.

2 Assoggettabilità dei progetti alla procedura di verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Con riferimento ai contenuti nella tabella A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente” modificata con Delibera della G.P. n. 625/2010 ed in seguito aggiornata nell'agosto 2013, si è potuto verificare che nessuno tra gli interventi previsti dalla Variante 2019_2 al PRG risulta soggetto alle procedure di verifica e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

3 Trasformazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP;

La sola variante 122 comporta una erosione del territorio agricolo individuato dal PUP e disciplinato dagli artt. 37 e 38 delle relative Norme di Attuazione. Come illustrato nella relazione illustrativa e in premessa la variante interessa un ambito marginale all'area agricola e inadatto alla coltivazione a causa della sua orografia. L'ambito risulta di fatto aggregato all'edificato esistente.

Le NTA del PUP stabiliscono che i piani regolatori generali possono ridurre solo in via eccezionale, le aree agricole del PUP, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione da effettuare nell'ambito dell'autovalutazione, con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio. Le NTA del PUP stabiliscono, inoltre, per quali tipi di intervento è ammessa l'erosione delle aree agricole del PUP ed in particolare per:

1. la localizzazione di aree da destinare a opere, servizi ed attrezzature pubbliche di livello locale
2. l'ampliamento di aree produttive esistenti.

Art. 37 comma 8 del PUP ammette l'erosione delle aree agricole del PUP per l'ampliamento di attività produttive già insediate o di aree produttive esistenti d'interesse locale:

1. se rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive,
2. nel rispetto degli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani;

La riduzione delle aree agricole di pregio è soggetta ad una verifica effettuata mediante una autovalutazione del piano regolatore generale tenendo conto in particolare:

1. delle caratterizzazioni delle aree agricole di pregio in quanto sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
2. della necessità di verificare in via preventiva la possibilità di utilizzare aree con destinazione diversa, comprese le aree agricole non di pregio, quelle intercluse o prossime alle aree destinate a insediamento;
3. del grado di effettivo utilizzo delle aree già destinate a insediamento;
4. del rapporto esistente nel territorio dei comuni interessati fra aree destinate all'agricoltura e aree destinate a insediamento;

Inoltre deve essere prevista la compensazione del suolo trasformato con altre aree con destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli, aventi superficie non inferiore all'80 per cento dell'area agricola destinata a insediamento, comprese aree a bosco che possono formare oggetto di cambio colturale, ai sensi degli strumenti di pianificazione previsti dalla

legislazione provinciale in materia di foreste, con esclusione delle aree boscate di pregio costituenti invarianti del PUP.

La Carta del Paesaggio

Le NTA del PUP stabiliscono che i piani regolatori generali possano ridurre solo in via eccezionale, le aree agricole del PUP, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione da effettuare nell'ambito dell'autovalutazione, con particolare riferimento alla carta del paesaggio. Si deve, in primo luogo sottolineare che la classificazione del paesaggio operata dal PUP costituisce solo un primo livello di valutazione paesaggistica del territorio provinciale e che la legislazione urbanistica provinciale demanda ai piani territoriali di comunità il compito di dettagliare in modo puntuale la classificazione del paesaggio definita, a più ampia scala, dal PUP, individuando, ove necessario, le opportune forme di tutela e di valorizzazione. Il richiamo alla carta del paesaggio e alla classificazione in essa operata, in riferimento ai sistemi complessi di paesaggio, risulta particolarmente importante ai fini della verifica delle implicazioni paesaggistiche dell'area interessata dalla variante 122, in quanto le indicazioni metodologiche contenute nella carta del paesaggio sono fondamentali per l'individuazione di eventuali elementi di criticità paesaggistica del progetto o per l'individuazione delle eventuali possibili azioni di mitigazione.

In riferimento ai sistemi di paesaggio individuati dal PUP e alle "Linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio", si ritiene prioritario indirizzare la valutazione dei possibili impatti generati dalla nuova previsione urbanistica con riferimento ai criteri di individuazione e di valutazione dei caratteri paesaggistici che qualificano l'ambito di interesse rurale di riferimento e i cui caratteri distintivi vengono descritti nelle categorie della continuità e dell'integrità del paesaggio:

Per l'ambito di interesse rurale la carta del paesaggio ne evidenzia il ruolo territoriale laddove si sottolinea l'importanza degli ambiti agricoli per la riconoscibilità dei singoli centri abitati in funzione della qualità paesaggistica del quadro d'insieme che ne deriva e come sia da evitare tutto ciò che possa determinare un rischio di "saldatura" tra gli abitati che l'alterazione del modello insediativo tradizionale potrebbe comportare.

"...Un'area rurale, di rilievo paesaggistico, può assumere un'importanza anche urbanistica, per esempio, quando è disposta tra due centri vicini che tendono a unirsi lungo la viabilità che li congiunge, trasformandoli da compatti, con un centro ben identificabile, in lineari, privi di centro.

"... Questa alterazione del modello tradizionale, basato su centri isolati nella campagna" che rischia di essere sostituito da "un nuovo modello anomalo e confuso, fatto di centri che si collegano, che si allungano a dismisura lungo la viabilità, complicando anche spostamenti, relazioni sociali, servizi, reti, è una tendenza in atto, da contrastare perché distrugge paesaggio e urbanistica"

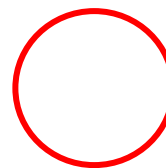
Dalle considerazioni svolte nella carta del paesaggio emerge l'elemento più rilevante che deve essere preservato negli interventi di trasformazione che interessano le aree agricole e cioè quello della "continuità del paesaggio rurale": *più il paesaggio rurale sarà percepibile come sistema organico e unitario, più sarà continuo e vasto, più si accrescerà la sua importanza, in assoluto e come contrappunto del sistema edificato. Per questo sia le zonizzazioni che tutte le nuove realizzazioni, edilizie e infrastrutturali, dovranno essere progettate in modo da non frammentare la*

continuità del paesaggio rurale ma, se possibile, da rafforzarla.

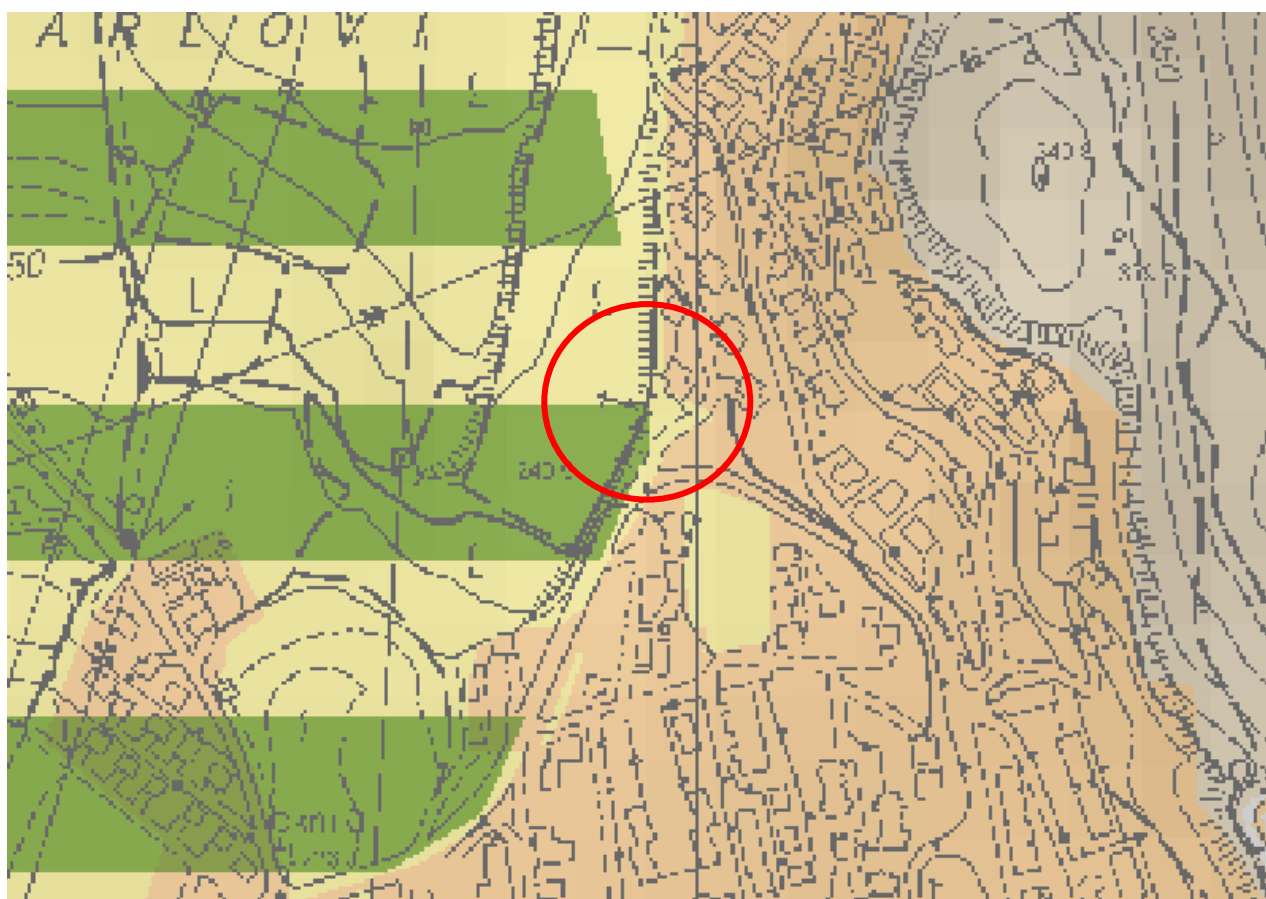
1. Sistemi complessi di paesaggio



Ambito variante 122



2. Ambiti elementari di paesaggio



CARTA DEL PAESAGGIO DEL PUP VERIFICA DI COERENZA TRA LA VARIANTE URBANISTICA N 122 E IL SISTEMA DI PAESAGGIO RURALE	
<i>INDICATORE</i>	<i>VALUTAZIONE</i>
<i>Ruolo territoriale svolto dal paesaggio rurale:</i>	Non si ravvisa il rischio di saldatura tra insediamenti generato dalla nuova previsione urbanistica. Si prevede il cambio di destinazione urbanistica di ambiti prossimi ed in continuità con l'edificato esistente.
<i>Continuità del paesaggio rurale</i>	Gli interventi non incidono sulla continuità, fisica e percettiva, del paesaggio rurale, sono collocate al margine dell'area agricola ed in prossimità del costruito .
<i>Integrità del paesaggio rurale</i>	Il consumo di suolo previsto dalla variante urbanistica, è limitato e incide su un contesto con una orografia che lo rende inadatto sia alla coltivazione che all'edificazione. Nelle aree satura è ammesso unicamente l'incremento volumetrico dell'esistente e non la realizzazione di nuovi edifici. L'ambito oggetto della variante deve essere inteso come pertinenziale agli edifici esistenti.

Verifica del grado di coerenza della Variante 2019_2 con le disposizioni dell'art. 18 della L.P. 15/2015 rispetto alla necessità di contenere il consumo del suolo

Con riferimento alle nuove disposizioni contenute nella legge urbanistica provinciale si evidenzia che le varianti che producono l'ampliamento, seppur minimale, dell'insediamento urbano risultano coerenti con il dimensionamento residenziale come esplicitato nella relazione illustrativa e fanno riferimento a scelte urbanistiche la cui collocazione non può essere modificata a favore di soluzioni alternative. Nel dettaglio si fa riferimento alle seguenti varianti:

<i>N Var</i>	<i>Destinazione Urbanistica VIGENTE</i>	<i>Destinazione Urbanistica di. VARIANTE</i>
103A	Prod Loc	Residenziale di Completamento
103B	Prod Loc	Residenziale Satura
114	Civ Amm. Multifunzionale	Residenziale Satura
122	Agricola di pregio	Residenziale Satura
128	Parcheggio multipiano	Area Residenziale Satura
132	Parcheggio di Progetto	Residenziale di Completamento
103A	Prod Loc	Residenziale di Completamento
103B	Prod Loc	Residenziale Satura
128	Parcheggio multipiano	Area Residenziale Satura
132	Parcheggio di Progetto	Residenziale di Completamento
144	Viab Loc	Residenziale Satura

A118	Viab Loc Prog	Residenziale di Completamento
A122	Viab Loc Prog	Residenziale Saturata
A206	Viab Loc Prog	Residenziale Saturata

Secondo le disposizioni dell'art. 18 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, *gli strumenti di pianificazione territoriale perseguono l'obiettivo della limitazione del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile*, e quando nel procedimento di adozione del PRG o di una variante è prevista l'individuazione di nuove aree destinate all'insediamento, il comune deve valutare:

- a) i livelli di densità territoriale e fondiaria attuali e previsti dai piani;
- b) la residua capacità insediativa consentita dalle vigenti norme di zona;
- c) attraverso la ricognizione delle aree dismesse, l'ulteriore capacità insediativa derivante da processi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di densificazione urbana;
- d) l'opportunità di conservare o eliminare dai piani vigenti le previsioni di zone di espansione non ancora implementate.

Con riferimento alla necessità di verificare preventivamente la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al carico insediativo massimo, si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sulle reali entità delle azioni di trasformazione previste dalla variante 2019_2. Ai fini della valutazione di coerenza con i criteri e gli obiettivi definiti dall'art. 18 della L. P. 15/2015 si evidenzia quanto segue:

- le nuove aree residenziali non sono di nuova espansione ma di completamento e sono poste ai margini ed in continuità con l'edificato esistente;
- le nuove aree residenziali non insistono su aree agricole ma su ambiti già pianificati
- con la variante 2019_2 si è previsto lo stralcio ex art. 45 della L.P. 15 di aree residenziali previste nel PRG vigente e si è valutato il grado di attuazione dei piani attuativi (Var 112 - 113 - 120) ridefinendo il carico insediativo complessivo del PRG

L'entità delle singole varianti non può però essere considerato il solo metro di valutazione in quanto devono essere valutati gli effetti cumulativi prodotti dalle singole azioni di trasformazione urbanistica su un territorio, come evidenziato nell'analisi contenuta nel documento di indirizzo e nelle valutazioni propedeutiche alla formazione del PUP. Anche in riferimento agli effetti cumulativi prodotti dalle singole azioni di trasformazione si può affermare che la Variante 2019_2 rispetta i criteri e gli obiettivi definiti dall'art. 18 della L. P. 15/2015.

Verifica della Coerenza Esterna della Variante 2019_2 al PRG

VARIANTE 2019_2	
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)	
PUP Inq. Strutturale e Invarianti	<u>Le varianti puntuali non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP.</u>
PUP Reti ecologiche	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non ricadono in “Aree di protezione fluviale del PUP”.
PUP Sist. Insediativo	Le porzioni di territorio oggetto della variante ricadono in zone disciplinate dal PUP e sono compatibili con le previsioni del PUP.
PUP Tutele Paesistiche	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non ricadono in “Aree di Tutela Ambientale” – art.11 N.T.A e sono compatibili con le esigenze di tutela prevista dal PUP
PGUAP Rischio Idrogeologico	Le varianti puntuali hanno modificato la classe di rischio in funzione dell'effettivo uso del suolo - vedi elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche. L'incremento del rischio viene ritenuto compatibile in quanto già valutato nel PUP e nel PTC. Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non insistono in “Ambiti fluviali idraulici” e non sono in contrasto con la disciplina degli “Ambiti fluviali paesaggistici” del PGUAP.
CARTA DELLA PERICOLOSITÀ	Gli interventi sono coerenti con le disposizioni della Carta delle pericolosità
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non interferiscono con le esigenze di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE- Rif. TAB. A Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente”	
NON SOGGETTE La variante non richiede la preventiva VIA	

3 CONCLUSIONI

La verifica di assoggettabilità ha evidenziato che le azioni promosse dalla Variante 2019_2 al PRG non producono effetti significativi sul quadro pianificatorio locale e provinciale.

In termini di coerenze interna, ovvero rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è verificato che la Variante 2019_2 al PRG insiste sul sistema delle Invarianti (Area agricole del PUP) e non insiste sul sistema delle Reti ecologiche del PUP. Le varianti introdotte che hanno interessato il sistema delle invarianti del PUP (aree agricole del PUP e area agricole di pregio) sono state oggetto di specifica valutazione paesaggistica. Con particolare riferimento agli ambiti di paesaggio del PUP, si riscontra la coerenza tra le proposte di variante e le diverse forme di tutela previste.

Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio, le varianti introdotte sono state sottoposte ad una preventiva verifica dell'incremento delle classi di Rischio idrogeologico del PGUAP risultando coerenti con le esigenze di sicurezza del territorio.

Con riferimento all'assoggettabilità delle opere previste alla procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA), si è verificato che le varianti apportate al PRG non rientrano nelle categorie previste dalla normativa vigente per l'attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Rispetto al quadro strategico delineato dal piano regolatore vigente si è potuto rilevare la coerenza della proposta di Variante 2019_2 rispetto agli obiettivi e le linee strategiche della pianificazione locale.

Lo svolgimento della verifica preliminare circa la compatibilità ambientale e territoriale delle azioni della Variante 2019_2 al PRG, al fine di accertare l'obbligo di avviare il processo di Rendicontazione urbanistica, ha accertato che le azioni contenute nella variante, sia rispetto al numero di modifiche introdotte sia in considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, non richiedono la sottoposizione a VAS.

Il procedimento di autovalutazione così come previsto dalla normativa provinciale, ha evidenziato come le previsioni urbanistiche della Variante 2019_2 al PRG risultino compatibili sotto il profilo ambientale e territoriale con le strategie e gli obiettivi del Piano Urbanistico Provinciale.

Anche in riferimento gli effetti cumulativi prodotti dalle singole azioni di trasformazione si può affermare che la Variante 2019_2 rispetta i criteri e gli obiettivi definiti dall'art. 18 della L. P. 15/2015 relativamente al contenimento dell'uso del suolo agendo esclusivamente su ambiti già pianificati e non interessando il territorio agricolo.

Rispetto al numero di modifiche introdotte dalla Variante 2019_2 al PRG ed in considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, si può ritenere che la stessa, non richieda ulteriori approfondimenti rispetto alla procedura di Rendicontazione urbanistica prevista dall'art. 5 delle NTA del PUP.

Richiamato quanto contenuto nel rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e sulla scorta delle indicazioni operative previste dall'art. 18 comma 1 lett. e) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 in materia di limitazione di consumo di suolo, la Variante 2019_2 al

PRG del Comune di LAVIS non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico ambientale previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP (carta del paesaggio, tutele paesaggistiche e reti ecologiche Ambientali) e con la pianificazione di settore rappresentata in particolare dal PGUAP e dalla Carta delle risorse idriche.

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nelle Delibere di adozione della Variante, ai sensi del comma 7 dell'art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.

Il progettista: arch. Luca Eccheli

